

Codice A1906A

D.D. 19 dicembre 2017, n. 677

L.r. 23/16 - Rinnovo con modifica dell'autorizzazione per il progetto di completamento del recupero ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell'area di cava in loc. Mezzaluna, del Comune di Castiglione T.se (TO), compresa entro il Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po presentata dalla Soc. Mazzucchetti S.a.s. - Pos. M192T.

Visto il comma 1 dell'art.10 della l.r. 23/2016 “disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave” e l'art. 31 della l.r. 26 aprile 2000 n. 44, relativi all'esercizio dell'attività estrattiva nei parchi e nelle aree protette regionali;

Vista l'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, concessa dall'Amministrazione regionale con determinazione dirigenziale n. 108 del 12 gennaio 2007 con la quale è stato concesso il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell'area della cava in località Mezzaluna, sino al 31 dicembre 2010;

Vista l'istanza presentata in data 18 ottobre 2016 ai sensi della l.r. 69/78 ora sostituita dalla l.r. 23/2016, presentata dalla Società Mazzucchetti S.r.l. , con sede legale in Via Bligny 5, 10122 Torino TO;

Considerato che l'istanza prevede una modifica del progetto approvato senza nuove attività di scavo ma esclusivamente rimodellamenti morfologici e recupero ambientale di quanto parzialmente scavato;

Visto il comunicato di avvio del procedimento della Direzione Competitività del Sistema regionale in data 3 novembre 2016;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva, istituita per l'istruttoria del progetto ai sensi dell'art. 33 della l.r. 26 aprile 2000 n. 44, in data 7 novembre 2016 con il quale la Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di rinnovo con modifica, per il progetto di completamento del recupero ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva, senza ulteriori lavori di coltivazione dell'area di cava in loc. Mezzaluna, del Comune di Castiglione t. se (TO), da conferirsi a seguito dell'acquisizione della seguente documentazione:

- autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs 42/2004 da parte del Comune di Castiglione t.se;
- fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo di € 128.241,53;
- atto liberatorio ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI.

Preso atto del parere favorevole espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. N 6176-34-10-09/68 del 4 novembre 2016;

Vista la determinazione n. 81 del 28 febbraio 2017 con la quale la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio ha autorizzato, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, l'intervento di riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell'area della cava in località Mezzaluna, a condizione che:

- i lavori siano realizzati a regola d'arte, avendo cura di raccordare l'ambito d'intervento rinaturalizzando anche gli spazi contermini al fine di un adeguato riassetto morfologico/paesaggistico;

Vista l'autorizzazione paesaggistica del Comune di Castiglione t.se n.1/2017 del 16 maggio 2017 rilasciata ai sensi del d.lgs 42/2004;

Visto l'esito del sopralluogo espletato in data 31 ottobre 2017, durante il quale si è concordato di che la polizza fidejussoria può essere presentata anche dopo l'emanazione dell'atto autorizzativo condizionando l'inizio lavori alla presentazione dello stesso;

Visto l'atto liberatorio ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI presentato in data 16 novembre 2017 prot. 16384;

Preso atto che la Società istante ha presentato idonei atti di disponibilità dei terreni oggetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10 comma 3 l.r. 23/2016;

Tenuto in considerazione che l'approvazione del progetto, garantisce la sistemazione definitiva e la riqualificazione ambientale dell'area in oggetto;

Tutto ciò premesso:

vista la l.r. 22 novembre 1978, n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere";

visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali" e s.m.i.;

vista la l.r. 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

visto il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

vista la l.r. 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione";

vista la l.r. del 17 novembre 2016 n. 23 (Vigente dal 06/12/2016) "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio, approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000;

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza Società Mazzucchetti S.a.s.

IL DIRIGENTE

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

1. Alla Società Mazzucchetti S.a.s., con sede in San Mauro Torinese con sede legale in Via Bligny 5, 10122 Torino TO, è concesso il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 della l.r. 17 novembre 2016 n. 23, per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell'area della cava in località Mezzaluna, sino al 31 dicembre 2020;
2. i lavori di recupero della cava devono essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell'Allegato A, facente parte integrante della presente determinazione;
3. i lavori devono essere realizzati a regola d'arte, avendo cura di raccordare l'ambito d'intervento rinaturalizzando anche gli spazi contermini al fine di un adeguato riassetamento morfologico/paesaggistico;
4. la scadenza dell'autorizzazione per la realizzazione del progetto di recupero ambientale dell'area di cava è concessa per anni 3 (tre) dalla data della presente determinazione;
5. prima dell'inizio lavori la Società Mazzucchetti S.a.s., deve presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, la fidejussione sostitutiva della precedente di importo pari a € 128.241,53, (centoventottomiladuecentoquarantuno/53);
6. è facoltà della Società Mazzucchetti S.a.s. richiedere la liberazione di quota parte dell'importo della fidejussione, di cui al punto 5 in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale;
7. l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione e nei suoi allegati comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
8. la presente determinazione sarà inviata al Comune di Castiglione t.se;
9. sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali;

Ai sensi della l. 241/90 e s.m.i., avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto amministrativo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1), lett. a) e dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Responsabile del Settore
dott. Edoardo Guerrini

Allegato

Allegato A

L.r. 23/16– Rinnovo con modifica dell'autorizzazione per il progetto di completamento del recupero ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell'area di cava in loc. Mezzaluna, del Comune di Castiglione t.se (TO) compresa entro il Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po presentata dalla Società' Mazzucchetti S.a.s. Ai fini del recupero ambientale della cava la società esercente è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. l'esecuzione dei lavori di recupero ambientale è autorizzata secondo lo stato plano altimetrico definito nella tavola 2 planimetria Stato finale (recupero morfologico) e Tavola 3 Planimetria di recupero ambientale allegate al progetto comprendente i seguenti mappali: Comune di Castiglione t.se: Foglio n. 6 pp.cc.: 190, 191, 192, 195;
2. i lavori di recupero ambientale e di risistemazione ambientale dell'area devono essere eseguiti nelle aree individuate nelle planimetrie di progetto secondo la cronologia e le modalità previste e nel rispetto dei tempi indicati nel progetto datato 26 settembre 2016;
3. le geometrie di recupero morfologico delle singole aree devono corrispondere alle quote indicate negli elaborati progettuali di cui al punto precedente;
4. tutta l'area di cava, comprensiva delle aree di riqualificazione ambientale, deve essere completamente recintata con rete metallica di altezza non inferiore a 2 metri, che dovrà essere rimossa a fine lavori;
5. le scarpate, nella configurazione finale devono presentare le inclinazioni previste e verificate nel progetto presentato e non devono comunque essere superiori a 20° sessagesimali;
6. la profilatura delle scarpate e dei raccordi previsti per realizzare la morfologia finale del progetto deve essere realizzata utilizzando esclusivamente materiale in posto con specifico divieto di utilizzo di materiali di provenienza esterna all'area;
7. la coltivazione deve essere attuata procedendo dall'alto verso il basso nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;
8. la Società è inoltre tenuta ad attenersi alle disposizioni prescritte nella determinazione n. 81 del 28 febbraio 2017 con la quale la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio ha autorizzato l'intervento, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs 42/2004;
9. tutti i lavori di recupero e di valorizzazione ambientale devono essere realizzati secondo le metodologie e tempi previsti dal progetto e dalla convenzione;
10. in tutte le aree comprese nel progetto di cui al precedente punto 1, è vietato ogni utilizzo agricolo del suolo; le medesime devono essere boscate e riqualificate come previsto nel progetto presentato, l'intervento di recupero rientra nelle categorie di cui all'art. 2, comma 3 del D.lgs. 18 maggio 2001 n. 227;
11. entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere ultimati tutti lavori di recupero ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico come previsti nel progetto;
12. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero e riqualificazione ambientale progettati devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie necessarie per tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione;

13. la Società è inoltre tenuta ad attuare tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relativamente agli interventi di recupero e di riqualificazione ambientale già effettuati;
14. la coltivazione e i lavori di recupero ambientale devono avvenire per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente atto;
15. la Società esercente è tenuta a presentare, entro il 30 aprile di ogni anno dalla data della presente, una relazione tecnica illustrante il consuntivo dei lavori di recupero effettuati e la previsione degli stessi per l'anno successivo;
16. prima dell'inizio lavori la Società Mazzucchetti S.a.s., deve presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, la fidejussione sostitutiva della precedente di importo pari a € 128.241,53, (centoventottomiladuecentoquarantuno/53), secondo i disposti di cui al punto 3 della Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2017, n. 13-5041 art. 33 l.r. 23/2016. Aggiornamento 2017 delle Line e Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fideiussorie.